

Tortura e maltrattamenti: non c'è continenza ma concorso materiale di reati

I beni giuridici tutelati sono diversi e le condotte incriminate non sono sovrapponibili (Cassazione n. 39722/2024)

Tra il delitto di tortura e quello di [maltrattamenti in famiglia](#) è ravvisabile sia la diversità del bene giuridico tutelato, sia la non sovrapponibilità strutturale delle condotte incriminate, posto che i maltrattamenti perpetrati nei confronti di un familiare acquistano autonoma rilevanza nel caso in cui la condotta si estrinsechi in un'ulteriore sopraffazione fisica e psicologica della vittima, provocandole acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico.

Sommario

- [Il fatto](#)
- [La sentenza](#)
- [Il delitto di tortura](#)
- [Il tema dei rapporti tra il delitto di tortura e quello di maltrattamenti](#)
- [Conclusioni](#)

Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.

[Scarica gratuitamente un numero omaggio](#)

Il fatto

Con la **sentenza n. 39722/2024 (testo in calce)** la Corte di cassazione definisce un'articolata vicenda processuale relativa a feroci eventi delittuosi, consumatisi in ambito familiare nei confronti di una vittima in tenera età, che si riferiscono limitatamente a quanto di rilievo sul piano tecnico giuridico stante la continua sollecitazione della sensibilità che ogni aspetto descrittivo porta inevitabilmente con sé.

Il ricorrente era stato ritenuto colpevole, in primo grado, dei reati lui ascritti ([omicidio](#) volontario aggravato, tortura aggravata e maltrattamenti pluriaggravati) per avere maltrattato il figlioletto di due anni, costretto con gli altri familiari a penosissime condizioni di vita, per averlo, negli ultimi giorni della sua vita, anche sottoposto a tortura, agendo con reiterate condotte violente connotate da gratuita crudeltà, con le quali gli aveva provocato acute sofferenze fisiche e ne aveva cagionato la morte.

Per quel che assume maggiore interesse, dal punto di vista tecnico giuridico, la Corte di Assise di Appello, investita dell'[impugnazione](#), aveva riqualificato i fatti ritenendo la condotta di tortura quale circostanza aggravante del reato di maltrattamenti secondo lo schema del reato complesso ex [art. 84 c.p.](#); su questo aspetto, la Corte di cassazione, I Sezione penale, con Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [sentenza del 13 gennaio 2023 n. 27321](#), aveva annullato con rinvio la pronuncia di seconde cure demandando al giudice del rinvio il compito di precisare se fosse configurabile il delitto di maltrattamenti per la prima parte della condotta ai danni del minore (attuata per alcuni mesi), e il delitto di tortura, per la condotta tenuta da due a quattro giorni prima della morte, avuto riguardo allo iato temporale tra le iniziali condotte maltrattanti e quelle successive, ingravescenti, commesse nei giorni immediatamente precedenti il decesso del bimbo.

Il giudice di rinvio procedeva a distinguere i maltrattamenti dalla tortura aggravata dalla minorata difesa e dall'evento morte, quale conseguenza voluta, ai sensi degli [artt. 61 n. 5, 613-bis c.p.](#) ult. comma, secondo periodo, e comminava la pena nell'ergastolo.

L'[imputato](#) interponeva a mezzo del suo [difensore ricorso per cassazione](#): lamentava che il giudice del rinvio avesse malamente recepito il mandato rescindente e avesse erroneamente qualificato le condotte dell'imputato come tortura aggravata dalla minorata difesa e dall'evento morte, anziché come maltrattamenti caratterizzati dal motivo abietto o futile, da sevizie e crudeltà e minorata difesa, culminati nella morte del figlioletto; qualificazione quest'ultima, ad avviso della difesa, più inerente ai fatti dal momento che, a fronte di maltrattamenti perpetrati per almeno due mesi in danno del figlioletto, questi aveva subito le importanti lesioni che lo avevano portato a morte nell'arco dei dieci minuti che avevano preceduto l'exitus, le quali, quindi, si innestavano, in tesi, nella serie causale dei maltrattamenti.

La sentenza

Il tema centrale posto dal ricorso, e affrontato attraverso passaggi di estremo interesse dalla Sezione assegnataria dello stesso, attiene alla qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi, secondo la prospettiva difensiva, allo schema dei maltrattamenti aggravati, in questo assorbito il reato di tortura, seguito dalla morte della vittima.

I giudici di legittimità hanno ritenuto tuttavia infondata la tesi difensiva, evidenziando come la sentenza impugnata avesse puntualmente osservato il mandato rescindente - che aveva escluso l'assorbimento del reato di tortura in quello di maltrattamenti, in assenza delle condizioni strutturali previste dall'art. 84 c.p., e in assenza del presupposto sostanziale della unitarietà del fatto e della comune prospettiva finalistica - ponendo in luce, per un verso, la cesura logica e temporale tra iniziali condotte maltrattanti e le torture subite negli ultimi giorni di vita dal bimbo, e, per altro verso, le caratteristiche strutturali, del tutto diverse, delle due fattispecie.

Il delitto di tortura

Prendendo le mosse dalla diversità strutturale delle fattispecie in questione la Corte, ha analizzato in primo luogo il reato di tortura, che l'art. 613-bis c.p. colloca tra i delitti contro la libertà individuale (capo III) e, più precisamente, in chiusura della sezione relativa ai delitti contro la libertà morale (sezione III).

Tale reato, che, nella fattispecie di cui al primo comma, rilevante nel caso in questione, è un reato comune, potendo essere realizzato da chiunque, è un reato doloso formalmente vincolato per le modalità della condotta (violenze o minacce gravi, crudeltà), per l'evento naturalistico (acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico) e per il soggetto passivo (persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa). È un reato a condotta plurima o abituale per talune modalità della condotta (violenze o minacce, se il fatto è commesso mediante più condotte), ma non per altre (l'agire con crudeltà); sotto il profilo oggettivo, il legislatore ha optato infatti per una duplice configurazione, alternativa, della condotta integrante la tortura: per un verso, la tortura è stata concepita come reato abituale, richiedendosi la reiterazione delle condotte di violenza e minaccia con connotati di gravità; per altro verso, la legge ha introdotto una clausola di chiusura con cui riconosce rilevanza penale anche a un unico atto che possa ledere l'incolumità fisica, la libertà individuale e morale del soggetto purché comporti "un trattamento inumano e degradante". Ciascuna delle possibili combinazioni deve produrre l'evento, anche questo alternativo, delle "acute sofferenze fisiche" o del "verificabile trauma psichico".

Dal punto di vista soggettivo, la fattispecie si configura quale reato a dolo generico.

Quanto all'oggetto giuridico, l'art. 613 bis c.p. tutela la "dignità umana", lesa da condotte che infliggono alla vittima sofferenze fisiche o psichiche tali da determinarne un assoggettamento totale.

Il tema dei rapporti tra il delitto di tortura e quello di maltrattamenti

Quanto ai rapporti tra tortura e maltrattamenti - integranti, entrambi, reati di durata - il confronto strutturale tra la fattispecie depone, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità seguito anche dalla sentenza in esame, per la configurabilità del concorso materiale di reati posto che, per l'integrazione del delitto di cui all'[art. 572 c.p.](#) - che è reato necessariamente abituale - possono assumere rilievo anche fatti non penalmente rilevanti o, comunque, non gravi, in quanto si tratta di reato a forma libera e non è richiesta la condizione di minorata difesa della vittima, né la crudeltà, che possono integrare, al più, delle circostanze aggravanti.

Diversamente, per la integrazione del delitto di tortura - che è reato eventualmente abituale - sono richiesti comportamenti integranti, ex sé, illeciti penali (a seconda dei casi, minaccia, violenza privata, percosse, lesioni), che si caratterizzano per la loro gravità e per la idoneità a produrre gli eventi alternativi previsti dalla norma (acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico), con la conseguenza che ciascuno dei singoli atti che concorrono ad integrare la fattispecie di tortura deve necessariamente superare una soglia minima di gravità che non è richiesta, invece, per i maltrattamenti.

Tra le due norme non sussiste un rapporto di continenza, non essendovi coincidenza tra gli elementi strutturali delle due fattispecie, e risultando altresì diverso il bene giuridico tutelato. L'art. 613 bis c.p. tutela, infatti, come visto, la "dignità umana", lesa da condotte che infliggono alla vittima sofferenze fisiche o psichiche tali da determinarne un assoggettamento totale. Il reato di maltrattamenti tutela l'integrità psico-fisica di persone facenti parte di contesti familiari o para-familiari.

In ragioni di tali differenze strutturali e di bene giuridico e in considerazione del fatto che la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. non esaurisce il disvalore delle condotte violente, che talvolta travalicano i confini della violenza domestica per sfociare nella "inflizione brutale di sofferenze corporali", si esclude l'assorbimento, e si ammette invece, il concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di tortura.

Conclusioni

Quanto al caso sottoposto al suo esame la Sezione assegnataria del ricorso ha evidenziato come dalla ricostruzione dei giudici di merito fosse emerso che, nei giorni a ridosso dell'exitus, fossero stati compiuti (e accertati nel giudizio) una pluralità di atti di grave, efferata, insensata violenza, con inflizione di sofferenze corporali, attuati dall'imputato nei confronti del figlioletto che si trovava in condizioni di minorata difesa, dovute all'età, e che avevano posto la vittima, già inerme, in una condizione di totale assoggettamento.

Correttamente, dunque, la Corte di appello aveva ritenuto che la morte del bimbo fosse stata la conseguenza delle torture patite, a opera del padre, negli ultimi giorni della sua breve vita, poiché essa era stata l'epilogo tragico, non delle iniziali condotte maltrattanti, ma della spietata insensibilità con la quale l'imputato aveva privato il figlio della sua dignità, lo aveva spersonalizzato e disumanizzato, riducendolo a un oggetto su cui sfogare i propri impulsi.

Tali valutazioni, ad avviso della Corte di Cassazione, si pongono in linea con il costante indirizzo interpretativo, secondo cui, in tema di maltrattamenti in famiglia, integra la circostanza aggravante della morte della vittima, di cui all'art. 572, terzo comma, c.p., la condotta di colui che ponga in essere fatti di maltrattamento nel cui ambito si iscriva un'azione finale, che provochi direttamente il decesso della persona offesa, quale naturale sviluppo dell'unitaria e abituale condotta stessa.

Nel caso in scrutinio, pur essendo indubbi i maltrattamenti perpetrati in danno del figlioletto, da parte dell'imputato, per alcuni mesi da quando era giunto in casa dopo essere stato tenuto a balia per circa due anni, cionondimeno, non erano state le condotte maltrattanti a provocarne la morte ma le condotte poste in essere negli ultimi giorni di vita del bimbo, allorquando le condotte paterne avevano subito un'escalation di

aggressività fino a culminare nell'aggressione finale che aveva provocato la frattura della teca cranica, quale causa diretta della morte del piccolo.

In considerazione di ciò la Sezione assegnataria del ricorso ha concluso che tra il delitto di tortura e quello di maltrattamenti in famiglia è ravvisabile sia la diversità del bene giuridico tutelato, sia la non sovrapposibilità strutturale delle condotte incriminate, posto che i maltrattamenti perpetrati nei confronti di un familiare acquistano autonoma rilevanza nel caso in cui, oltre ad essere funzionale a tale finalità, la condotta si estrinsechi in un'ulteriore sopraffazione fisica e psicologica della vittima, provocandole acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico.

Nel caso di specie il concorso materiale tra i maltrattamenti in famiglia aggravati da crudeltà, futili motivi e minorata difesa, e la tortura in danno del figlioletto è stato ravvisato anche alla luce dello iato temporale tra i primi e la seconda, in cui la condotta dell'agente è trasmodata in atti che hanno trasformato la vittima in una res alla sua mercè, su cui accanirsi a piacimento, personalizzandola e disumanizzandola.

Di qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Diritto penale, a cura di Cadoppi Alberto, Canestrari Stefano, Manna Adelmo, Papa Michele, Ed. Utet Giuridica. Trattato in 3 tomi e oltre 8.000 pagine. Analizza il sistema penale e tutti i tipi di reati e di contravvenzioni previsti dal codice penale.

[Scarica gratuitamente l'estratto](#)

Cassazione penale, sentenza n. 39722/2024

Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer